

Consulenza aziendale in Umbria Il Garante bocchia i requisiti

L'esperienza richiesta nella norma regionale è distorsiva della concorrenza

[DI MASSIMO DAMOCLE]

L' Autorità garante per la concorrenza ha pubblicato il 4 maggio 2009 il parere con il quale si formulano osservazioni sui requisiti che la Regione Umbria ha stabilito essere necessari per poter procedere al riconoscimento degli organismi idonei all'erogazione dei servizi di consulenza aziendale, perchè considerati distorsivi della concorrenza.

Ancora una volta il coinvolgimento del Garante era stato sollecitato dal Collegio nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che aveva contestato presunte distorsioni della concorrenza causate dalla citata Deliberazione della Giunta regionale, con specifico riguardo ai requisiti richiesti ai professionisti per ottenere il riconoscimento regionale ad erogare i servizi di assistenza, e in particolare alla dimostrazione del possesso di: a) adeguate risorse in termini di personale qualificato; b) adeguate strutture tecniche e amministrative; c) adeguati livelli di esperienza e affidabilità

nella prestazione di consulenza.

Nel corso dell'istruttoria il Garante ha chiesto chiarimenti alla regione Umbria che peraltro si è limitata a fornire solo delle giustificazioni sulla necessità di prevedere procedure per il riconoscimento dei soggetti autorizzati a fornire i servizi di assistenza agli agricoltori. Il parere rilasciato non poteva che rifarsi ad altri analoghi pareri rilasciati sempre sulla stessa materia in passato (annullate le altrettanto illegittime delibere di Lombardia ed Emilia-Romagna).

In particolare nell'attuale parere, viene affermato che in casi analoghi a quello in esame, l'Autorità ha ribadito che la previsione di requisiti troppo rigidi non solo può determinare una restrizione ingiustificata all'accesso al mercato, ma può al contempo favorire ingiustificatamente gli operatori già attivi nel settore.

Secondo il Garante, in conclusione, la delibera della Giunta umbra appare presentare profili di criticità sotto il profilo concorrenziale in quanto risulta spro-

porzionato l'obbligo in capo al responsabile dell'organo erogatore dei servizi di consulenza di possedere esperienza professionale o lavorativa pari a 8 e 5 anni qualora abbia conseguito rispettivamente diploma di perito agrario o agrotecnico ovvero laurea in agrotecnica o agraria.

[LE RAGIONI DEGLI AGROTECNICI]

Viene poi fatto un confronto tra gli agrotecnici laureati e i laureati nel campo della consulenza aziendale in quanto secondo la delibera dell'Umbria assume un profilo discriminatorio la necessaria dimostrazione di un ulteriore anno di esperienza lavorativa da parte dei laureati agrotecnici o in agraria rispetto ai laureati nel campo della consulenza aziendale, tanto più che i primi sono già tenuti a svolgere un tirocinio professionale ed a superare l'esame di abilitazione per la relativa iscrizione all'albo professionale. Inoltre, appaiono analogamente eccessivi al Garante per la concorrenza i 2 anni di esperienza richiesti per svolgere la mansione di tecnico. Tale requisito, infatti, potrebbe anch'esso costituire una barriera amministrativa ingiustificata, soprattutto per i giovani professionisti.

I rilievi vanno oltre e arrivano a non ritenere giustificato neppure il requisito relativo alla disponibilità di 3 sedi che coprano almeno 5 comuni nei quali siano attive almeno 4 mila aziende in quanto il requisito richiesto potrebbe determinarne anche una conseguente compartimentazione geografica, individuando in modo aprioristico i soli organismi erogatori in grado di dimostrare il possesso delle citate strutture tecnico amministrative.

[CERTIFICAZIONE] L'unico obbligo non bocciato

L' unico requisito previsto dalla delibera regionale che non è stato bocciato dal Garante è quello sull'obbligo di certificazione dell'Organismo di consulenza ai sensi della normativa ISO 90001:2000, in quanto finalizzato a garantire elevati standard di efficienza del servizio/prodotto erogato, considerato peraltro che la certificazione ISO risulta applicabile anche ai processi di erogazione dei servizi ed attiene al miglioramento dei processi di erogazione dei servizi e del sistema organizzativo dell'impresa. In proposito occorre inoltre rilevare che l'amministrazione regionale subordina l'obbligo di attestare l'avvenuta certificazione solo successivamente (15 mesi) all'avvenuto riconoscimento provvisorio dell'organismo di consulenza. ■